D.D.G. n. 342

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente

Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio

VISTO l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.R. n. 420 /Area1/S.G. del 05/08/2024 con il quale l'Onorevole Giuseppa Savarino è stata nominata assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell'emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

VISTO il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n 25 dell'1/06/2022;

VISTO il D.A. 06/GAB del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTA la Delibera di Giunta n. 70 del 10/02/2023 ed il D.A.n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 734 del 17/02/2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 51 del 14/02/2025, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica il dott. Giuseppe Battaglia;

VISTA la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n. 19 ed in particolare gli artt. n. 18 e n. 26;

VISTO il D.A. n.271 del 23 Dicembre 2021 "*Procedure e criteri metodologici per la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell'art. 18, comma 6, della legge regionale 13 Agosto 2020, n 19 e ss.mm.ii.*";

VISTI i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n. 167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

VISTA l'istanza prot. n. 21056 del 14/08/2025, assunta al prot. DRU n.12760 del 14/08/2025, con la quale il Comune di Scordia, Area 4 Servizi Tecnici, nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare corredato degli elaborati progettuali e dal versamento degli oneri istruttori ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) riguardante la Variante Urbanistica al P.R.G. vigente di un lotto di terreno sito nel Comune di Scordia, catastalmente distinto al Foglio di mappa 11 particella 1262, attivata a seguito di Sentenza T.A.R.Sicilia Sezione II di Catania n. 1330/2022 emessa su ricorso n.reg.1935/2021;

VISTA la nota prot. n. 13228 del 02/09/2025 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione trasmessa ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che sono pervenuti i pareri da parte dei seguenti S.C.M.A.:

- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste del 22/09/2025 assunto al prot. DRU n. 14445 del 22/09/2025;
- Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio Regionale del Genio Civile prot. 109952 del 02/09/ 2025 /2025 assunto al prot. DRU n. 14699 del 25/09/2025;
- Soprintendenza per Beni Culturali ed Ambientali di Catania Prot.n.11692 del 16/10/2025 assunto al prot. 16003 del 16/10/2025;

CONSIDERATO che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;

VISTA la nota del Servizio 4/DRU, prot. n. 15703 del 13/10/2025, con la quale è stato comunicato al Presidente ed alla segreteria della C.T.S., l'inserimento della documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.), con il codice di procedura n. **4086**, nell'apposito Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali per la Variante parziale al P.R.G. riguardante la Variante Urbanistica al P.R.G. vigente di un lotto di terreno sito nel Comune di Scordia, catastalmente distinto al Foglio di mappa 11 particella 1262, attivata a seguito di Sentenza T.A.R.Sicilia Sezione II di Catania n. 1330/2022 emessa su ricorso n.reg.1935/2021*;*

VISTA la nota assunta al protocollo generale DRU n. 18801 del 05/12/2025 integrata con successiva nota prot. n. 18864 del 09/12/2025 con cui il Dipartimento dell'Ambiente ha trasmesso copia del parere reso dalla Commissione Tecnica Specialistica n. 845 del 28/11/2025;

VISTO il parere n. 845 del 28/11/2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale ha espresso **parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS** della Variante parziale al P.R.G. riguardante la Variante Urbanistica al P.R.G. vigente di un lotto di terreno sito nel Comune di Scordia,catastalmente distinto al Foglio di mappa 11 particella 1262, attivata a seguito di

Sentenza T.A.R.Sicilia Sezione II di Catania n. 1330/2022 emessa su ricorso n.reg.1935/2021 **con le raccomandazioni contenute nello stesso** e con riferimento alla procedura identificata con Cod. Proc. 4086 – Classifica CT_51_08 – Autorità Proponente Comune di Scordia.

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che la Variante parziale al P.R.G. vigente di un lotto di terreno sito nel Comune di Scordia, catastalmente distinto al Foglio di mappa 11 particella 1262, attivata a seguito di Sentenza T.A.R.Sicilia Sezione II di Catania n. 1330/2022 emessa su ricorso n.reg.1935/2021 con classifica CT_51_08 codice procedura **4086**, **sia da non assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con le raccomandazioni contenute nel parere n. 845 del 28/11/2025** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

Art. 2) Il Comune di **Scordia (CT)**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, nonché sul "Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche" (https://si-vvi.regione.sicilia.it/ enti/index.php/it/) **codice procedura 4086** e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione nel sito di questo DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 12.12.2025

L'Autorità Competente
Dott. Giuseppe Battaglia
Firmato

Il Dirigente del Servizio 4
Arch. Nunzia Caravello
Firmato

Il Funzionario Direttivo
Geom. Antonio Lo Presti
Firmato

Codice procedura: 4086

Classifica: CT_051_0000008

Proponente: Comune di Scordia

OGGETTO: Istanza di verifica di assoggettabilità a Vas per un progetto di riqualificazione urbanistica di un lotto di terreno sito nel Comune di Scordia, catastalmente distinto al foglio di mappa 11, particella 1262, in ottemperanza alla sentenza T.A.R. Sicilia Sez. II di Catania n. 1330/2022, ditta proprietaria: Sig.ra Marzullo Grazia.

Procedimento: Parere *ex* art. 12 del Codice dell'Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 4 del Dipartimento Regionale Urbanistica, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 845 del 28.11.2025.

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regolamenta il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A**.** 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019".

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regolamenta il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTO il D.A. n° 307/GAB del 03/10/2024 di nomina di n. 2 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26.02.2025 di nomina di 14 nuovi componenti la CTS;

VISTO - il D.A. n. 46 del 26/02/2025 con il quale è stata riformulata la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 28.02.2025 di nomina della Vice Presidente, del Segretario Coordinatore e dei 3 Coordinatori delle sottocommissioni;

VISTO il D.A. n. 91/Gab del 10/04/2025 con il quale vengono nominati n. 3 commissari;

VISTO il D.A. n. 136/Gab del 26/05/2025 con il quale vengono nominati n. 4 commissari;

VISTO il D.A. n. 166/GAB del 23.06.2025 di nomina del nuovo Vice Presidente della CTS, nella persona dell'Arch. Chiara Tomasino;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza prot. n.12760 del 14 agosto 2025, con la quale il Comune di Scordia nella qualità di Autorità Procedente ha richiesto l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS per (sintesi dell'oggetto dell'istanza) l'assegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo di proprietà della Ditta Marzullo Grazia, nella quale si chiede "*l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai fini dell'acquisizione del provvedimento di esclusione del piano/programma dalla procedura di VAS ex*

art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per la Variante urbanistica al P.R.G. vigente per riclassificazione urbanistica per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, dell'area sita nel Comune di Scordia, catastalmente identificata al Foglio di mappa 11 particella 1262, attivata a seguito di Sentenza T.A.R. Sicilia Sez. Il di Catania n. 1330/2022 emessa su ricorso n. reg.1935/2021.".

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA la nota prot. n. 13228 del 02.09.2025 con la quale il Servizio 4 —— [affari Urbanistici Sicilia Orientale Province di Catania, Ragusa e Siracusa: - ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, "*Con istanza prot. n. 21056 del 14/08/2025, assunta a1 prot. DRU a1 n. 12760 del 14/08/2025, il Comune di Scordia ha provveduto a depositare nel Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI ENTI di questo Assessorato, i1 RAP e gli elaborati relativi alla pratica di cui in oggetto identificata con codice istanza n. 3996, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 12 del D. Lvo 152/06 e s.m.i. In riferimento a1 procedimento di cui sopra, con 1a presente si dé avvio alla consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, invitando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale in indirizzo a consultare sul portale 1a documentazione prodotta dal Proponente con codice istanza n. 3996 e codice procedura n. 4086, mediante le credenziali comunicate dall'Amministratore del portale e ad esprimere, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 12, 11 proprio parere con le eventuali osservazioni, entro 30 gg. a decorrere dalla ricezione della presente. Si evidenzia che l'assenza del parere di cui sopra non può che ritenersi espressione da parte del S C M A ognuno per gli aspetti di propria competenza d1 assenza di livelli di criticità del contesto ambientale 1nteressato dalla verifica degli eventuali impatti significativi che la variazione della destinazione d'uso in oggetto potrebbe produrre.*:

- *Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente;*
- *Dipartimento Regionale dell'Ambiente;*
- *Dipartimento Regionale Tecnico;*
- *Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;*
- *Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;*
- *Dipartimento Regionale dell'Energia;*
- *Dipartimento interventi strutturali;*
- *Dipartimento della Protezione Civile*
- *Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;*

- *Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana;*
- *Dipartimento della Protezione Civile;*
- *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente -DAP di Catania;*
- *Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;*
- *Ufficio Genio Civile di Catania;*
- *Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;*
- *ASP Catania;*
- *Citta Metropolitana di Catania;*
- *Arpa Catania*
- *Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania;*

VISTO che risultano pervenuti i seguenti contributi:

- L'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania con protocollo DRU 14445 del 22.09.2025 ha comunicato che "*In riferimento alla richiesta di nulla osta di cui in oggetto, inoltrata con nota prot. n. 13228 del 02/09/2025 del Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 4 "Affari Urbanistici Sic. Orientale", assunta al protocollo di questo Ispettorato Ripartimentale al n° 92472 del 02/09/2025, afferente la Ditta Marzullo Grazia. Preso atto che dall'analisi della documentazione presentata si evince che "per variante urbanistica al P.R.G. vigente il lotto di terreno sito nel Comune di Scordia Foglio 11 particella 1262" non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 R.D.L. 3267/1923 e che pertanto non si rende necessario il rilascio del Nulla Osta ai fini del Vincolo Idrogeologico da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania*"

L'ufficio regionale del Genio Civile di Catania con nota assunta al DRU prot. 14699 del 25.09.2025 ha comunicato di "*Aggiornare lo studio geologico allegato alla direttiva sugli "Studi Geologici per la Redazione degli Strumenti Urbanistici" di cui al D.A. 120/GAB del 14/07/2021 (Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente) così come accennato in premessa;*

2. Investigare ed analizzare in un areale significativo, anche con l'ausilio di indagini geofisiche finalizzate, l'eventuale presenza di dislocazioni e deformazioni al suolo determinate dalla faglia denominata "Salto di primavera"

3. Approfondire e definire gli aspetti idrologici e idraulici ai fini dell'attuazione del Drenaggio Urbano Sostenibile (S.U.D.S) e delle modalità di conseguimento del "Principio di Invarianza

Idraulica" di cui al D.P.C.M. 07/03/2019 ed in osservanza al D.D.G. n. 102 del 23/06/2021, non limitandosi ad uno studio di massima, ma descrivendo in dettaglio le misure di mitigazione del rischio previste per il lotto in esame (vasche di laminazione, pozzi disperdenti, pavimentazioni drenanti), tenendo presente le previsioni progettuali per l'area esaminata."

La Soprintendenza con nota assunta al DRU n. 16003 del 16 ottobre 2025 ha comunicato che "*In relazione al contenuto della nota di pari oggetto, prot. 13228 del 02/09/2025, inoltrata da codesto Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Servizio 4 - Affari Urbanistici Sicilia Orientale, acquisito al protocollo di questa Soprintendenza in data 03/09/2025 al n. 9779, con la quale si richiede a questo Ufficio di esprimersi riguardo alla variante Urbanistica al P.R.G. vigente di un lotto di terreno sito nel Comune di Scordia, catastalmente distinto al foglio di mappa 11 particella 1262; La scrivente rappresenta quanto segue: Sotto il profilo Archeologico, si riporta il parere emesso dall'U.O. S 13.3 - Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici in data 02/10/2025 del quale si trascrive il testo: " in riferimento alla nota assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. 9779 del 03/09/2025 e assegnata a queste U.O. In data 02/10/2025, esaminata la documentazione allegata, si esprime per quanto di competenza parere favorevole a quanto richiesto", mentre in ambito paesaggistico, da una verifica delle carte informatizzate il sito interessato dalla variante Urbanistica, non ricade nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli di altra natura. Per quanto sopra evidenziato, la scrivente esprime parere favorevole alla variante Urbanistica di cui in oggetto.*"

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente.

CONSIDERATO che nella relazione di compatibilità idraulica e nello studio di invarianza idraulica, alle conclusioni, viene riportato quanto segue:
"*Nel presente studio è stata analizzata e studiata la compatibilità idraulica e l'invarianza idraulica del sito localizzato in Via Berlinguer – C.da Montagna, del territorio comunale di Scordia (CT). Il sito è catastalmente localizzato nella particella n. 1262 del foglio di mappa 11 del NCT del comune di Scordia. Tale sito è interessato dal progetto di riqualificazione urbanistica da zona "Pk – area di parcheggio" a z.t.o "C3 – Zona di espansione". In tema di compatibilità idraulica, ai sensi del D.A. n. 117 del 07/07/2021, è stata analizzata la condizione idro-morfologica dell'area e sono state*

*consultate le carte tematiche di pertinenza del P.A.I. Sicilia dalla quale non è emersa alcuna criticità nel sito di stretto interesse, né nel circondario, per un intorno di almeno 2 km. Per tanto si esclude che l'area di stretto possa essere suscettibile all'allagamento, fin tanto prevarranno le politiche razionali sul controllo del ruscellamento delle acque meteoriche e sul controllo dell'impermeabilizzazione del suolo. Riguardo l'invarianza idraulica, invece, nel presente studio, ai sensi del D.D.G. n 102 del 23/06/2021, è stata svolto, su di un caso ipotetico di impermeabilizzazione di circa 400 m2 (300 m2 di superficie impermeabile e 100 m2 di strade accessorie semi-permeabili), uno studio di invarianza idraulica. Lo studio è svolto su di una superficie minore di un ettaro ed è stato svolto tramite dei calcoli semplificati del metodo razionale, tali per cui è stato calcolato un volume di invaso minimo di 9,63 mc. Per tanto, l'installazione di una vasca di laminazione dal volume di 10 m3 permetterebbe il raggiungimento del principio dell'invarianza idraulica, a seguito dell'opera di impermeabilizzazione. Si ribadisce come i calcoli siano svolti applicando una versione semplificata del metodo razionale, su di un aumento di superficie scolante impermeabile ipotizzato. Qualora ci si volesse esulare dai calcoli idrologici da svolgere al fine di rinvenire il volume di laminazione necessario, è possibile, sempre ai sensi del D.D.G. n. 102 allegato 2, punto A.1., dimensionare una vasca di laminazione dal volume pari a 50 m3 per ettaro che nel caso specifico si traduce in un volume di invaso pari a 17,5 m3 . Il volume di acqua immagazzinato potrà essere utilizzato per l'irrigazione, la pulizia delle superfici pavimentate, gli scarichi dei servizi e l'alimentazione dell'impianti antincendio. Inoltre, è stata svolta una prova di permeabilità sui terreni del sito oggetto di studio in situ, a carico variabile, da cui è risultato che le calcareniti posseggono una permeabilità k pari a 2,65*10-5 m/s. Pertanto, alla luce delle considerazioni presenti nello studio, il lotto di terreno oggetto di studio risulta idraulicamente compatibile con la normativa vigente in merito alla protezione dai rischi idraulici e il volume di acqua da immagazzinare ai fini dell'invarianza idraulica rispetta i limiti massimi di legge di ri-infiltrazione nel sottosuolo non superiore a 20 l/s.*"

CONSIDERATO che nella relazione geologica e geotecnica viene riportato quanto segue:

"*è stato verificato che: • la stabilità di zona è sufficientemente garantita sia nelle condizioni dello stato di fatto che in quelle di possibile progetto anche in caso di sollecitazioni simiche; trattasi, infatti di un'area a sostanziale morfologia regolare con media pendenza, interessata da interventi antropici che l'hanno ulteriormente regolarizzata; inoltre, all'interno dell'area di progetto non sono presenti*

impluvi, incisioni né lineamenti morfoevolutivi nelle immediate vicinanze degni di nota. Analogamente, la litologia è costituita da terreni piuttosto consistenti e dotati di buone caratteristiche fisico/meccaniche (vedi avanti). Anche il comportamento idrogeologico dei terreni è tale da non determinare ristagni idrici permanenti tali da poter innescare all'interno dei terreni di sedime pericolose sovrappressioni interstiziali, tali da farne scadere significativamente le caratteristiche fisico-meccaniche. • I terreni presenti sulla verticale della zona, in particolare i terreni di sedime, sono costituiti (a meno della modesta copertura di terreno agrario) da calcareniti e calciruditi compatte semilapidee, il cui spessore, in base a quanto emerso anche dall'indagine MASW, è di circa 30 m; al di sotto di queste si sviluppa per centinaia di metri un'alternanza vulcanica / vulcanoclastica con sovrapposizione di prodotti subaerei e prodotti sottomarini. • Le condizioni di eventuale progetto, che non interverranno con modifiche sull'attuale stato dei luoghi, non inficeranno la stabilità finale dei luoghi e con essi del contesto morfolitologico generale".

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS:

Quanto all'illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; viene riportato che:

"*Le caratteristiche della proposta di Variante Urbanistica, sono in accordo con le Norme tecniche di Attuazione allegate al P.R.G. vigente. La Variante urbanistica, avendo per oggetto una modesta pozione di terreno, che prima della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio era destinata a parcheggio, non genera effetti a scala territoriale, ma fornisce un quadro di riferimento per la progettazione degli interventi consentiti in quella zona, una volta variata. In coerenza con i principi generali della progettazione sostenibile e nel rispetto del sistema delle limitazioni e vincoli agenti sul territorio, gli obiettivi della Variante proposta sono: • garantire il diritto di proprietà del lotto da parte dei legittimi proprietari; • la riqualificazione urbanistica della zona priva di destinazione d'uso, in un'ottica di inammissibilità di aree prive di destinazione, proprio perché tutto il territorio comunale deve essere soggetto alla disciplina di strumenti urbanistici; Nella valutazione della Variante urbanistica proposta, va tenuto conto del fatto che essa si innesta in un territorio il cui stato di diritto è già stato definito tanto dal P.R.G. vigente, quanto da altri strumenti di pianificazione sovra locale, quali: • il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); • il Piano Territoriale Provinciale (PTR);*

il Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR); • il Piano di Gestione della Rete Ecologica (PdG);

• il Piano Tutela delle Acque (PTA) e Piano Regolatore Generale Acquedotti (PRGA), piani che contengono destinazioni d'uso del territorio, vincolanti anche per la redazione di piani comunali come il P.R.G., nonché l'apposizione di vincoli territoriali discendenti dagli stessi piani o da norme e regolamenti di natura tecnica e ambientale".

b) Quanto agli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma viene riportato che;

"*Il sito interessato dalla Variante Urbanistica è posto in una zona periferica del Comune di Scordia, denominata "Scordia Soprana" o "Contrada Montagna". Zona ove vi è la presenza di edilizia che un tempo veniva definita di villeggiatura, e che nell'ultimo ventennio si è trasformata in edilizia a villette, singole e plurifamiliari. Il terreno è adiacente all'asse di collegamento viario principale di quella zona, la Via Enrico Berlinguer, che collega il quartiere periferico di "Scordia Soprana" con il centro abitato del Comune di Scordia. Il lotto è circondato su due lati da strade private, su di un lato da un lotto edificato, ricadente in zona C3 e sul quarto lato dalla Via E. Berlinguer".*

c) Quanto alle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate viene riportato che;

"*La porzione di terreno interessata dalla Variante Urbanistica è individuata catastalmente al fgl. 11 part. 1262. La particella, di forma trapezoidale, ha una superficie complessiva di mq. 1480, ma la porzione oggetto di variante è quella posta a Nord, con una superficie di 1278 mq. L'orografia del terreno è piuttosto pianeggiante. All'interno del terreno, nell'area oggetto di Variante Urbanistica, insiste una piccola costruzione, avente superficie di circa mq. 25, realizzata con Concessione edilizia n 6209 reg. costr. N. 5036/2335 del 16/06/2008*".

d) In relazione a qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 viene riportato

che:

"*L'area si presenta oggi libera, ad eccezione dell'esistenza in sito di un piccolo deposito realizzato regolarmente. Una futura edificazione di quel lotto con una costruzione ad una sola elevazione, con giardino attorno, e quindi con un impatto visivo del tutto in linea con l'immagine dell'edificato presente nell'immediato circondario, non comporterà alcun impatto ambientale negativo*".

e) Quanto agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si e' tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale viene riportato che:

"*L'esistenza in sito di una costruzione bifamiliare con l'insediamento di un numero massimo di 9 abitanti non creerà alcun inquinamento o disturbo ambientale nella zona, trattandosi tra l'altro di incremento costruttivo e di popolazione molto limitato e perfettamente in linea con quello ad oggi esistente in quel contesto semi-urbano. Eventuali episodi di inquinamento acustico o di produzione di polveri, avverrà certamente in fase di realizzazione della costruzione pensata, pertanto in un periodo di tempo specifico e con una durata assolutamente limitata rispetto ad intervalli temporali che nell'ottica della produzione di inquinamento, potrebbero essere meritevoli di considerazione*".

f) Quanto ai possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi e le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma viene riportato che:

"*Tanto le sostanze quanto le tecnologie utilizzate nella realizzazione di manufatti edili abitativi, sono ormai di gran lunga collaudate, e certificate a tutela della sicurezza e della salute umana. Non si palesano pertanto rischi derivanti dall'utilizzo di sostanze o tecnologie particolari. Si assume per assodato il principio secondo il quale l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire con l'applicazione di misure di sicurezza stabilite per legge tali da ridurre al minimo il verificarsi di incidenti sul lavoro. Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è stato redatto analizzando in maniera accurata*

l'inserimento della progettazione edilizia futura sul lotto di interesse, al fine di verificarne i potenziali impatti sull'ambiente. Il D.L. n. 4 del 16/01/2008, all'allegato I definisce un elenco di caratteristiche del piano da tenere in conto così da concretizzare dei Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12. Le caratteristiche del piano sono così elencabili:
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione di risorse La destinazione urbanistica richiesta con la Variazione interessa un'area di superficie molto modesta (appena 1278 mq), ed è identica a quella assegnata a buona parte degli spazi circostanti. Pertanto, si ritiene che non entreranno in gioco modifiche di importanza strategica per il piano generale, né si rilevano nuovi obiettivi che possano far scaturire dal piano nuovi quadri di riferimento per nuovi progetti. In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati I cambiamenti proposti non influenzano l'ubicazione, le dimensioni, e le condizioni operative definite dal PRG vigente, per le aree limitrofe. La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. La progettazione e realizzazione di una costruzione bifamiliare realizzata con architettura sostenibile tanto nella scelta dei materiali da costruzione, quanto nella dotazione di impianti di produzione di energia naturale, inserita all'interno di un'area con presenza di prato e di specie arboree, è in linea con lo sviluppo sostenibile. La costruzione di un fabbricato ad una sola elevazione non comporta impatto visivo negativo ed il fatto che il resto dei terreni limitrofi, già quasi totalmente edificati a villette, ricadano in zona C3, non comporta aumento di traffico veicolare in quell'area. Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma. L'area oggetto di Variante Urbanistica, non presenta fattori di criticità né per ciò che riguarda gli Habitat né per la fauna. La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente. Non si rileva alcuna connessione tra il piano di Variante Urbanistica e la normativa comunitaria nel settore ambientale. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti. Il progetto non prevede alcun impatto, ad eccezione di quello transitorio che potrebbe verificarsi nel breve periodo di realizzazione della struttura edilizia. Carattere cumulativo degli impatti. La realizzazione di una costruzione bifamiliare che prevede l'inserimento di circa 9 abitanti, in un contesto già parzialmente urbanizzato, non comporterà alcun impatto o somma di impatti. Natura transfrontaliera degli impatti La limitatezza dell'area interessata

dalla variante urbanistica e l'ambito di interesse assolutamente locale, non comportano impatti transfrontalieri Rischi per la salute umana o per l'ambiente La Variante urbanistica finalizzata alla trasformazione del suolo a benificio della sua edificabilità, non prevede alcun rischio per l'ambiente e per la salute umana Entità ed estensione nello spazio degli impatti L'oggetto della Variante Urbanistica è di così scarsa rilevanza, da non avere impatti significativi sull'ambiente di intervento e tanto più negli spazi limitrofi all'area di trasformazione. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale; dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo. La Variante urbanistica proposta e la successiva progettazione edilizia che potrebbe nascere, sono in linea con le N.T.A. del PRG vigente e non prevedono il superamento di nessun valore limite tanto del suolo quanto di qualità ambientale. Inoltre, l'area di intervento non risulta interessata da specie caratteristiche naturali e del patrimonio culturale. Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. L'area di intervento e le aree limitrofe ad essa non sono ritenute di valore ambientale, locale, nazionale o internazionale. Ne consegue che la Variante Urbanistica non costituisce alcun impatto da quel punto di vista".

h) Quanto alla sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti viene riportato che:

"l'area oggetto di Variante Urbanistica ha una superficie di mq. 1278, e costituisce parte di un terreno censito catastalmente al fgl. 11 part. 1262, di proprietà della sig.ra Marzullo Grazia. Il terreno è vincolato a parcheggio PK 06; − i vincoli espropriativi del P.R.G. hanno generalmente durata quinquennale. Trascorso tale termine, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ivi prevista, si ha la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio, così come stabilito

dal comma 2 dell'art. 9 del D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 (T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità) e dalla legislazione regionale art. 36 L.R. 7/2002 che ha recepito la normativa nazionale; − il P.R.G. ha la funzione obbligatoria di regolamentare l'intero territorio comunale, pertanto tenuto conto della decadenza del vincolo a parcheggio previsto dal P.R.G. sula part. 1262, non è ammissibile il permanere di una zona priva di destinazione urbanistica; PERTANTO − considerato che l'area oggetto di Variante Urbanistica proposta non rientra in ambito di qualsivoglia protezione ambientale; − tenuto conto che per quanto sopra ampiamente relazionato, la Variante urbanistica ha impatto nullo con la flora, la fauna, la vegetazione ed il paesaggio; − visto il P.R.G. vigente sul territorio comunale, approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente in data 10/09/2008 n. 899 e successive varianti; − visto il D.lgs. 152 del 03/04/2006; − visto il D.P.R.S. dell'08/07/2014 n. 23; − tenuto conto dell'avvenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio giusto art. 9 del D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 e art. 36 L.R. 7/2002; si ritiene sussistano le condizioni per la non assoggettabilità a VAS della Variante Urbanistica proposta, anche in considerazione del fatto che da verifiche svolte con il presente documento, gli impatti derivanti dalla Variante non risultano significativi in quanto: la variante non genera impatti singoli o cumulativi; − la variante non implica un abbassamento del valore della vulnerabilità dell'area; − la variante non comporta rischi per la salute umana e per l'ambiente; − la variante non produce impatti significativi tali da condizionare la funzionalità e gli obiettivi di conservazione dei siti natura 2000. Infine, sulla base del Rapporto Preliminare Ambientale redatto, si evince facilmente che: − la natura ed entità dell'inserimento del progetto è piuttosto limitata; − la variante è del tutto compatibile con quanto disposto da vigente Piano Regolatore Generale Comunale; − gli effetti attesi dalla Variante Urbanistica sono minimi e già valutati in sede di Valutazione preliminare; − dal punto di vista geologico il terreno oggetto di Variante, ha un grado di suscettività basso; − da quanto sopra riportato si è dimostrata una scarsa Invarianza Idraulica prodotta dalla realizzazione di manufatti edili consequenziali la Variante Urbanistica; − l'analisi condotta con i criteri di verifica fissati dalle tabelle di cui all'art. 12 del D.L. n. 4 del 16/01/2008 ha dimostrato l'inesistenza di conflitti di alcun genere e che dalla realizzazione del progetto non ci si debbano attendere impatti diversi e superiori a quelli già previsti dal P.R.G. Alla luce di tutto ciò, è possibile dichiarare che la Variante Urbanistica proposta e la progettazione che ne deriverà, oltre ad essere perfettamente in linea con il P.R.G., ovvero con la scelta di individuazione di aree per lo sviluppo urbano con caratteristiche di espansione, più rada rispetto a quella del centro abitato, ha caratteristiche tali da non richiedere

l'assoggettabilità a VAS.".

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che la proposta in esame riguarda la riclassificazione urbanistica dell'area distinta al foglio di mappa 11, particella 1262, in ottemperanza alla sentenza T.A.R. Sicilia Sez. II di Catania n. 1330/2022, ditta proprietaria: Sig.ra Marzullo Grazia".

CONSIDERATO che l'area oggetto di Attribuzione di Nuova Destinazione Urbanistica è una porzione limitata pari a circa 1.278 mq circa destinati nell'attuale PRG del Comune di Scordia ad area a parcheggio mentre la restante parte della particella pari a 200 mq è già destinata a zona C3 – di espansione..

CONSIDERATO CHE la superfice realizzabile è pari a 740 mc, e considerato il rapporto di copertura pari al 20% è possibile realizzare al massimo 296 mq con due piani fuori terra e per il resto aree a verde e a parcheggio

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa e analizzata inerente il progetto di riclassificazione urbanistica.

CONSIDERATO E VALUTATO che la variante urbanistica consiste nell'assegnare l'assegnazione di una nuova destinazione urbanistica alla porzione di terreno assoggettata a vincolo espropriativo di proprietà della Ditta Marzullo Grazia, attivando la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai fini dell'acquisizione del provvedimento di esclusione del piano/programma dalla procedura di VAS ex art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per la Variante urbanistica al P.R.G. vigente per riclassificazione urbanistica per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, dell'area sita nel Comune di Scordia, catastalmente identificata al Foglio di mappa 11 particella 1262, attivata a seguito di Sentenza T.A.R. Sicilia Sez. Il di Catania n. 1330/2022 emessa sul ricorso n. reg.1935/2021.

CONSIDERATO E VALUTATO che il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania ha comunicato che "*l'area non ricade in area*

sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art 1 R.D.L. 3267/1923 e che pertanto non si rende necessario il nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Catania".

CONSIDERATO E VALUTATO che l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania con protocollo DRU 14445 del 22.09.2025 ha comunicato che "*In riferimento alla richiesta di nulla osta di cui in oggetto, inoltrata con nota prot. n. 13228 del 02/09/2025 del Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 4 "Affari Urbanistici Sic. Orientale", assunta al protocollo di questo Ispettorato Ripartimentale al n° 92472 del 02/09/2025, afferente la Ditta Marzullo Grazia. Preso atto che dall'analisi della documentazione presentata si evince che "per variante urbanistica al P.R.G. vigente il lotto di terreno sito nel Comune di Scordia Foglio 11 particella 1262" non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 R.D.L. 3267/1923 e che pertanto non si rende necessario il rilascio del Nulla Osta ai fini del Vincolo Idrogeologico da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania*"

CONSIDERATO E VALUTATO che l'ufficio regionale del Genio Civile di Catania con nota assunta al DRU prot. 14699 del 25.09.2025 ha comunicato di "*Aggiornare lo studio geologico allegato alla direttiva sugli "Studi Geologici per la Redazione degli Strumenti Urbanistici" di cui al D.A. 120/GAB del 14/07/2021 (Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente) così come accennato in premessa";*

2. Investigare ed analizzare in un areale significativo, anche con l'ausilio di indagini geofisiche finalizzate, l'eventuale presenza di dislocazioni e deformazioni al suolo determinate dalla faglia denominata "Salto di primavera"

3. Approfondire e definire gli aspetti idrologici e idraulici ai fini dell'attuazione del Drenaggio Urbano Sostenibile (S.U.D.S) e delle modalità di conseguimento del "Principio di Invarianza Idraulica" di cui al D.P.C.M. 07/03/2019 ed in osservanza al D.D.G. n. 102 del 23/06/2021, non limitandosi ad uno studio di massima, ma descrivendo in dettaglio le misure di mitigazione del rischio previste per il lotto in esame (vasche di laminazione, pozzi disperdenti, pavimentazioni drenanti), tenendo presente le previsioni progettuali per l'area esaminata.".

CONSIDERATO E VALUTATO che la Soprintendenza con nota assunta al DRU n. 16003 del 16 ottobre 2025 ha comunicato che "*In relazione al contenuto della nota di pari oggetto, prot. 13228 del 02/09/2025, inoltrata da codesto Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Servizio 4 - Affari Urbanistici Sicilia Orientale, acquisito al protocollo di questa Soprintendenza in data 03/09/2025 al n. 9779, con la quale si richiede a questo Ufficio di esprimersi riguardo alla variante Urbanistica al P.R.G. vigente di un lotto di terreno sito nel Comune di Scordia, catastalmente distinto al foglio di mappa 11 particella 1262; La scrivente rappresenta quanto segue: Sotto il profilo Archeologico, si riporta il parere emesso dall'U.O. S 13.3 - Sezione per i beni archeologici, bibliografici e archivistici in data 02/10/2025 del quale si trascrive il testo: " in riferimento alla nota assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. 9779 del 03/09/2025 e assegnata a quest U.O. In data 02/10/2025, esaminata la documentazione allegata, si esprime per quanto di competenza parere favorevole a quanto richiesto", mentre in ambito paesaggistico, da una verifica delle carte informatizzate il sito interessato dalla variante Urbanistica, non ricade nell'ambito dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli di altra natura. Per quanto sopra evidenziato, la scrivente esprime parere favorevole alla variante Urbanistica di cui in oggetto*."

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area oggetto dell'intervento è a margine del centro abitato, un'area ampiamente urbanizzata e il lotto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree protette o aree sottoposte a vincolo di natura paesaggistica/ambientale.

CONSIDERATO E VALUTATO che non si ritiene che il progetto possa determinare impatti significativi sul suolo e sul paesaggio locale, e che non sia quindi necessaria una VAS.

CONSIDERATE E VALUTATE la relazione di invarianza idraulica e la relazione di compatibilità idraulica prodotte dal proponente.

VALUTATO che nel caso in esame non vi sono aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica.

CONSIDERATO CHE in ossequio ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani o programmi di cui all'art. 12 del D. lgs 152/2006, non si rinvengono elementi di criticità in relazione a possibili

impatti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO inoltre che il progetto in questione non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 6 del D. lgs 152/2006 che impongono la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

COSIDERATO E VALUTATO che l'intervento oggetto dalla variante non è in grado di generare impatti rilevanti a carico dell'ambiente, del patrimonio storico-culturale e dell'ambiente urbano.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..della procedura **Codice procedura:** 4086 **Classifica: CT_051_0000008** **Proponente:** Comune di Scordia **OGGETTO:** Istanza di verifica di assoggettabilità a Vas per un progetto di riqualificazione urbanistica di un lotto di terreno sito nel Comune di Scordia, catastalmente distinto al foglio di mappa 11, particella 1262, in ottemperanza alla sentenza T.A.R. Sicilia Sez. II di Catania n. 1330/2022, ditta proprietaria: Sig.ra Marzullo Grazia con le seguenti raccomandazioni:

1) Che vengano rispettate le modifiche e integrazioni richieste dall'ufficio regionale del Genio Civile di Catania;
2) Per gli edifici di progetto, favorire l'utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde.
3) Che sia assicurata la realizzazione e l'attivazione degli allacci alle reti idrica e fognaria esistenti.
4) L'adozione di specifiche prescrizioni da prevedere già in fase di progettazione per la minimizzazione del rischio idrogeologico e sismico.
5) Per gli spazi aperti, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.
6) Proporre per le aree a verde una adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente.

7) Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
8) Al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
9) Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.
10) Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni plano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
11) Per la sistemazione delle aree di parcheggio e delle aree a verde pertinenziale dovrà essere impiegata vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di mitigazione visiva dell'insediamento e di ombreggiamento/mitigazione climatica per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio.
12) Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate.
13) Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione controllata delle acque superficiali.
14) Per le eventuali aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica.
15) Gli Edifici dovranno essere progettati e realizzati nel rispetto della vigente normativa attraverso Edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building), edifici a consumo energetico quasi nullo.
16) Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.